



COMUNE DI GANDOSSO
PROVINCIA DI BERGAMO

INFORMATIVA

IMU 2018

Relativamente all'anno d'imposta 2018 sono confermate le medesime aliquote dell'anno precedente, come segue:

<u>Aliquota ordinaria</u> Per tutti gli immobili (fabbricati – aree fabbricabili)	10,5 per mille
<u>Aliquota abitazione principale</u> Da applicare alle sole unità immobiliari di categoria catastale <u>A/1 - A/8 - A/9</u> adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	4,0 per mille
<u>Detrazione per abitazione principale</u> Da applicare alle sole unità immobiliari di categoria catastale <u>A/1 - A/8 - A/9</u> adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione deve essere rapportata ai mesi per i quali si verifica tale destinazione ed ai mesi di possesso, e deve essere divisa in parti uguali tra i soggetti passivi residenti nell'appartamento (indipendentemente dalle percentuali di possesso)	€ 200,00
<u>Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti</u> <i>A decorrere dall'anno 2016 la Legge n. 208/2015 ha disposto che le abitazioni e le relative pertinenze (cat. C/2, C/6, C/7, massimo una unità per ogni categoria, concesse in comodato gratuito fra parenti in linea retta di primo grado, genitori-figli, possono beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile, purché ne siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:</i> <ul style="list-style-type: none">– Fra genitori e figli vi deve essere un contratto di comodato;– Il suddetto contratto deve essere registrato presso l'Ufficio del Registro;– I genitori ed i figli devono risiedere nello stesso Comune;– colui che cede in comodato il fabbricato deve possedere un solo fabbricato ad uso abitativo in Italia, oppure, al fabbricato concesso in comodato possieda nello stesso Comune un solo altro fabbricato non di lusso (cat. A/1 - A/8 - A/9). Se vi è il rispetto di tutte le suddette condizioni d'imposta sarà calcolata sul 50% della base imponibile applicando l'aliquota del 10,5 per mille. Se invece viene a mancare anche solo una delle condizioni di cui sopra, l'agevolazione non spetta ed il calcolo dell'imposta dovrà essere effettuato sull'intera base imponibile con l'aliquota del 10,5 per mille.	10,5 per mille

ESENZIONI DALL'IMPOSTA (stabilite dalla Legge)

- **Esenzione del pagamento dell'imposta per le abitazioni principali (ad esclusione di quelle classificate nelle categorie A1-A8-A9) e relative pertinenze;**
- **Esenzione del pagamento per fabbricati rurali strumentali**
- **Esenzione del pagamento per fabbricati di proprietà delle imprese costruttrici e destinati alla vendita**

COME SI PAGA

Il versamento dell'IMU deve essere effettuato autonomamente da ogni contribuente, utilizzando il modello F24.

I codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate per il versamento tramite modello F24 sono i seguenti:

Codice Comune Gandosso	D906
-------------------------------	-------------

Codici Tributo

3912	IMU Abitazione principale e relative pertinenze - Comune
3914	IMU Terreni agricoli - Comune
3916	IMU Aree fabbricati - Comune
3918	IMU Altri fabbricati - Comune
3925	IMU Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D - Stato
3930	IMU Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D - Comune

L'importo totale dovuto deve essere arrotondato all'Euro inferiore e superiore (€ 0,50 = Euro superiore).

SCADENZA VERSAMENTI

L'imposta è versata in due rate:

- **16 giugno** – acconto (il versamento può essere calcolato sulla base del 50% delle aliquote 2015 oppure calcolando il 50% sulla base delle aliquote dell'anno precedente.
- **16 dicembre** – saldo (in funzione dell'acconto versato: 50% se l'acconto è stato calcolato sulla base delle aliquote 2015 oppure a conguaglio se l'acconto è stato calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente

E' possibile il pagamento in unica soluzione entro il giorno 16 giugno 2018

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, qualora il versamento IMU venga effettuato dall'estero si dovranno osservare le seguenti modalità:

- a) Vaglia internazionale ordinario;
- b) Vaglia internazionale di versamento in conto corrente;
- c) Bonifico bancario

IMMOBILI DI CATEGORIA “D”

Per gli immobili di categoria “D” il versamento, corrispondente all’imposta calcolata sull’aliquota dello 0,76 per cento dovrà essere effettuato allo Stato, mediante modello F24 con il codice 3925.

La differenza d’imposta calcolata sull’aliquota comunale dello 10,50 per cento dovrà essere versata al Comune con il modello F24 codice 3930

BASE IMPONIBILE

Fabbricati

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile si determina aumentando la rendita catastale (già in possesso del contribuente) del 5 per cento a titolo di rivalutazione, e poi applicando i moltiplicatori previsti dalla legge:

Classificazione catastale	Moltiplicatore
Abitazioni (cat. A , esclusi gli A/10), Cantine, Magazzini, Garage, Tettoie, ecc. (cat. C/2, C/6 e C/7)	160
Uffici e studi privati (cat. A/10)	80
Edifici pubblici (cat. B)	140
Negozi e botteghe (cat. C1)	55
Laboratori artigianali, fabbricati ad uso sportivo, ecc. (cat. C/3, C/4 e C/5)	140
Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat. D , esclusi i D/5)	65
Banche e assicurazioni (cat. D/5)	80

RIDUZIONI

La base imponibile così determinata, è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- Fabbricati di interesse storico o storico di cui all’art. 10 del D.L. 42/2004;
- Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (condizioni di gravi carenze statiche e igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione), da dimostrare mediante perizia dell’ufficio tecnico comunale.

Sono esenti dall'IMU:

- a) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) Gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1 lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.L. n. 504/1992 a condizione che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
- c) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L.26 febbraio 1994, n.133;
- d) I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Il Decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 30/10/2012 ha approvato il modello di dichiarazione IMU, con le relative istruzioni, da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi espressamente indicati nelle stesse istruzioni. I modelli sono posti a disposizione dell'Ufficio tributi comunale ed estraibili anche dal sito Internet del Comune e dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche stabilite dal citato decreto. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze.

Gli enti non commerciali, ai fini dell'esenzione, ai sensi dell'art. 91-bis del D.L. n 1/102 convertito in legge n. 27/2012, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2018.